

Ref. n° 2795/15

n. 3373/2014 r.g.

La Corte d'Appello di Milano
Sezione seconda civilecomposta dai magistrati:
Luigi de Ruggiero, presidente rel.
Nicoletta Ongania, consigliere
Giovanni Rollero, consigliere

sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa d'appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,

tra

l'avv. _____, rappresentata e difesa dagli
quali ultimo ha eletto domicilio, via _____ Milano, presso il

appellante,

e

appellati,

letti gli atti e la documentazione prodotta,

premessi che:

- all'esito dell'attività defensionale prestata a favore degli attuali appellati, l'avv. _____ ha ottenuto un primo decreto ingiuntivo per euro 6.444,25 (oltre spese, diritti, accessori e costo del parere), in conformità alla sua nota, corredata dal primo parere consiliare di congruità, decreto confermato in sede di opposizione dal Tribunale di Monza con sentenza passata in giudicato;
- ha poi ottenuto un secondo decreto ingiuntivo per un maggiore importo superiore ai diecimila euro, avendo proposto una nota integrativa ed ottenuto la revisione del primo parere di congruità; l'opposizione a detto decreto è stata dichiarata tardiva, a spese compensate, per quattro degli opposenti, attuali appellati, ed accolta, con vittoria di spese, per gli altri tre; contro questa sentenza, che ha rilevato l'esistenza del precedente giudicato

5

Né rileva il dedotto mancato o ritardato adempimento del debitore, rimediabile con la richiesta degli interessi moratori e della rifusione delle spese processuali, e col ricorso all'azione esecutiva; infine, all'esigenza di vincolare il patrimonio dei debitori a garanzia del compiuto soddisfacimento delle pretese, soccorre eventualmente lo strumento cautelare del sequestro conservativo.

Si deve quindi concludere nel senso che il ricorso a plurime richieste di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per il medesimo credito professionale integri evidente abuso del processo...

E' stato ritenuto che il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, impone l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano (Cass. Sez. I, Sentenza n. 9488 del 30/4/2014, Rv. 631153) ...

Corretta quindi la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo, in ragione dell'improcedibilità dell'azione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15476 del 11/6/2008, Rv. 603542, per cui "... tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili");

rilevata dunque l'inammissibilità della presente impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. non avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta, dal momento che:

- la riferita precedente motivazione assorbe le censure proposte con il secondo e terzo motivo d'appello, ed in ogni caso;
- il secondo motivo, che denuncia la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di giudicato (proposta invece tempestivamente rispetto alla formazione dello stesso, ancora insussistente al momento dell'opposizione iniziale) non risponde all'argomento secondo cui il giudicato copre non soltanto il dedotto ma anche il deducibile;
- il terzo motivo attribuisce impropriamente (e contro la richiamata motivazione di questa Corte) il frazionamento del credito ai successivi pareri di congruità del Consiglio forense, revisioni conseguite invece alla condotta della stessa professionista, che ha di volta in volta, nel rancoroso conflitto con gli ex clienti, incrementato le sue pretese, ancorandole a voci diverse della tariffa, ma sempre in relazione alla medesima e già conclusa attività professionale;
- il primo motivo d'appello, che contesta la compensazione delle prime spese di lite nel rapporto con i quattro appellati
è radicalmente inammissibile, non allegando nessuna censura specifica alla motivazione esposta dal Tribunale ("vi è piena soccombenza dell'opposta sulla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento dei danni");
- il quarto motivo, che chiede la compensazione delle prime spese di lite anche nel rapporto con gli opposenti vittoriosi, deduce inesattamente che "varie domande degli opposenti sono state ritenute inammissibili e/o rigettate";

ritenuto che debba seguirne la condanna dell'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo;

p.q.m.

ed in ogni caso l'inammissibile frazionamento del credito operato dalla creditrice, si dirige l'odierno appello;

- ha ancora ottenuto un terzo decreto ingiuntivo, per somma capitale superiore ai trentamila euro, a seguito dell'ulteriore revisione, a richiesta, anche del secondo parere di congruità; anche l'opposizione a questo terzo decreto è stata accolta dal Tribunale, la cui sentenza, appellata dalla soccombente, è stata di recente confermata da questa Corte;

ricordato che quest'ultima decisione (nota alle parti ed oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'avv. ...) ha tra l'altro affermato: "la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, valorizzando le evoluzioni del quadro normativo verso una più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - nonché in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost. (nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustizia" del "processo", inteso come risultato finale, della risposta cioè alla domanda della parte, che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, ha da tempo chiarito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316; id. sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610945; id. Sez. Unite, Sentenza n. 26961 del 22/12/2009, Rv. 611016; id. sez. 3, sentenza n. 8576, 14.2.9 aprile 2013 in www.distretto.torino.giustizia.it).

La parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito invero incide in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie. Causa inoltre danno indiretto all'erario, per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo di cui alla legge 89/2001.

Nel caso in esame vi è stata all'evidenza una moltiplicazione delle azioni giudiziarie, del tutto ingiustificata; era infatti preciso onere del professionista, prima di azionare il proprio credito in via monitoria, predisporre nota specifica da sottoporre al Consiglio dell'Ordine e, in caso di liquidazioni non soddisfacenti, chiederne previamente la revisione.

letti gli artt. 348 bis e ter c.p.c., definitivamente pronunciando ed ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere in favore degli appellati le spese processuali del grado, che liquida per compenso defensionale in euro 2.960,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Si comunichi ai Procuratori domiciliatari delle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della corte, il 1° luglio 2015.

Il Presidente
(Luigi de Ruggiero)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Danija BERSELLI

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 08 LUG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Danija BERSELLI